



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



**Posizione di DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. per il richiesto Confronto
(ex art. 5, CCNL 2016-2018 dell'area Istruzione e Ricerca)
sulla bozza di decreto ministeriale relativa alla consistenza delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale per l'anno scolastico 2021-2022.**

1. La presente Nota è stilata in previsione del Confronto, **da concludere, ai sensi del c.2, art. 5 del CCNL/Area Istruzione e ricerca, entro 15 gg. dalla richiesta**, sugli organici dei dirigenti scolastici per l'anno 2021-2022, avanzato in parallelo all'informativa del 16 aprile u.s. E può, in senso più ampio, già investire uno dei preannunciati tavoli tecnici, sulla riconfigurazione del sistema scolastico e sull'assetto delle istituzioni scolastiche autonome.

Nel punto specifico il predetto Confronto attiene alle previe operazioni di mobilità sulle riferite, al momento, 470 sedi che saranno libere per i pensionamenti (ma che ragionevolmente supereranno le 500 unità) e deve riguardare le 382 nuove sedi divenute normo-dimensionate (come da tabella allegata, postuma, alla bozza del decreto ministeriale); cui seguiranno, per le une e per le altre, le afferenti operazioni di affidamento degli incarichi dirigenziali agli aventi diritto.

L'esigenza del predetto confronto potrebbe attenuarsi, ma non ritenersi superflua, qualora nel decreto-legge preannunciato dall'Amministrazione dovesse rendersi triennale la misura introdotta dall'art. 1, comma 978 della legge 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio per il 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), che ha previsto per il solo anno scolastico 2021-2022 la riduzione da 600 a 500 alunni (ovvero da 400 a 300 nelle istituzioni scolastiche autonome situate in piccole isole, in comuni montani, in aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) come parametro di riferimento per l'assegnazione alla scuola di un dirigente titolare e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva; con il successivo comma 979 che quantifica le occorrenti risorse finanziarie in 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e in 27,32 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Non può, infatti, anzitutto escludersi che il decreto-legge non vada a buon fine, quantomeno in tempi non utili. **Sicché si formula una proposta tecnica nei termini che seguono.**

Obbligato punto di partenza è l'art. 19, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e al quale fa rinvio il CCNL di area, secondo cui la durata minima dell'incarico dirigenziale è di tre anni e non può

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



eccedere i cinque, potendo essere inferiore al minimo solo se essa coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Su questa disciplina di carattere generale hanno ora inciso le disposizioni del menzionato comma 978, art. 1, legge 178/2020: non solo successive di pari grado nella gerarchia delle fonti, quindi già di per sé prevalenti secondo il criterio cronologico, ma da ritenersi altresì di natura speciale, anzi di ancor più urgente eccezionalità proprio in ragione della loro circoscritta durata connessa all'emergenza pandemica e per meglio farvi fronte.

Ne riviene la legittimità di una seconda sopraggiunta eccezione, contingente, alla *normale* durata triennale degl'incarichi dirigenziali, accanto a quella, permanente, del limite di età per il collocamento a riposo.

Dunque e nell'ordine, la mobilità può qui ben limitarsi a un solo anno – per il vincolo delle apposite risorse finanziarie stanziare – sulle sedi ora normo-dimensionate secondo i nuovi parametri minimi, con la clausola della conversione del relativo provvedimento d'incarico da annuale in triennale qualora la norma temporanea sia stata nel frattempo estesa a un triennio (*supra*) o, meglio ancora, convertita in una misura strutturale (*infra*).

Se queste evenienze non dovessero verificarsi, si procederà al mutamento d'incarico susseguente al (riavvenuto) sottodimensionamento di sede, ex art. 9 del CCNL dell'area V 2006-2009, come implicitamente richiamato dall'art. 1, comma 9 del CCNL dell'area Istruzione e Ricerca 2016-2018, essendovi piena capienza nelle sedi libere per pensionamento dei titolari e ben superiori (secondo consolidata serie storica) al numero delle istituzioni scolastiche ri-degradata e ri-attribuite a doppia reggenza.

E negli stessi termini si procederà per l'affidamento dei nuovi incarichi agli aventi diritto.

Questo impone la logica di sistema, diversamente dovendosi affermare che il **Legislatore *abbia parlato invano***. E che invano abbia reso disponibili le risorse finanziarie figuranti nel comma 979 (ed entro i cui limiti contenere le nuove nomine). **Con l'altrettanto assurda conseguenza che le 382 sedi ridimensionate sarebbero sottoposte all'identica disciplina delle 142 istituzioni scolastiche che permangono sottodimensionate perché non raggiungono i rivisti parametri minimi (500-300 alunni)!**



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Gli **elementari** canoni ermeneutici che presiedono all'interpretazione, e all'applicazione, oggettiva delle disposizioni normative una volta inserite nell'ordinamento giuridico, **non conferiscono perciò alcun pregio a passaggi contenuti in relazioni tecniche**, nel caso di specie richiamati dalla bozza di decreto ministeriale come ostacolo insormontabile, nel punto in cui si chiarisce che il pluricitato comma 978 *"non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, (atteso che) la copertura finanziaria è prevista per un solo anno scolastico"*. Laddove, invece, la copertura finanziaria esiste per un contratto di corrispondente durata; e il rapporto di lavoro dei soggetti reclutati potrà poi proseguire, con l'emanazione di un nuovo provvedimento d'incarico e del correlato contratto, sulle eccedenti sedi disponibili in esito agli annuali pensionamenti.

Potrebbe astrattamente obiettarsi la mancata registrazione della Corte dei conti del decreto ministeriale sugli organici in sede di controllo (ancor prima dei conseguenti *anomali* provvedimenti d'incarico e dei relativi contratti che vi accedono, da parte delle sue delegazioni regionali). Ma, se così dovesse essere, Il Consiglio dei ministri potrà disporre di doversi dar corso all'atto, che quindi sarà registrato con riserva e dandone la Corte notizia al Parlamento per un suo sindacato (solo) politico.

3. Con il che le questioni tecniche riguardano in una dimensione essenzialmente politica, che impegni il Ministro dell'istruzione nei dovuti solleciti al presidente del Consiglio, e all'intero Governo, d'inserire nel *Piano nazionale di ripresa e resilienza* quelle infinitesimali risorse finanziarie perché **ogni istituzione scolastica** possa avere, in modo strutturale, un proprio dirigente e un proprio DSGA: presupposto basilico del conclamato, ambizioso, ridisegno dell'intero sistema educativo puntandosi sulla centralità dei luoghi di erogazione di un servizio equo-inclusivo-di generalizzata qualità, per la formazione di competenze adeguate a sostenere il cambiamento.

Da qui la succedanea proposta che potrà altresì essere vagliata nel secondo dei tre tavoli tecnici che a breve saranno attivati, concernente l'organizzazione delle istituzioni scolastiche autonome.

È peraltro una proposta che il ministro Bianchi dovrebbe, astrattamente, già conoscere, essa essendo incorporata nell'ampio documento consegnatogli di persona nell'incontro del 4 marzo e che qui si riprende.



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Secondo una recente sentenza del TAR Lazio, n. 13687/2020 – richiamante sul punto la coeva pronuncia del Consiglio di Stato, n. 1215/2020 – non esiste un’astratta dimensione di per sé ottimale delle istituzioni scolastiche, poiché *“i parametri normativi in materia sono tendenziali e flessibili, proprio per consentire un migliore adeguamento delle strutture scolastiche alle sempre cangianti e molteplici esigenze dell’utenza”*, spettando *“all’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ragionevolmente adattarli alla situazione concreta nella cura dell’interesse pubblico ad essa affidato”*.

E *ragionevole* ben potrebbe essere l’assunzione dei parametri medi di 500 alunni e di 300 nelle zone in deroga per la determinazione del numero complessivo delle istituzioni scolastiche nazionali.

Se non è verosimile far corrispondere le nuove istituzioni scolastiche, che si vogliono **tutte** per definizione *normo-dimensionate*, agli attuali quarantamila e più plessi scolastici, **non potranno neanche tollerarsi mega-istituti che possono arrivare ai duemila studenti e a trecento e oltre tra docenti e personale ATA, naturaliter ingovernabili** sui canonici e compresenti versanti gestionale, dei rapporti con il territorio, educativo-didattico: sicché il nanismo delle une e il gigantismo delle altre darebbero corpo al medesimo singolare effetto di un’offerta formativa non rispondente ai reali bisogni delle studentesse e degli studenti.

Sul chi e sul come procedere, è necessario preliminarmente che il signor Ministro – peraltro esperto in materia, avendo sino a ieri l’altro ricoperto la carica di assessore regionale all’istruzione e alla formazione – guadagni la piena consapevolezza di doversi svincolare, nella sua nuova veste, da quell’autentico garbuglio, ancor più rivelatosi nella fase emergenziale, che radica nella pasticciata riforma del Titolo V, Parte seconda della Costituzione, con la sua opaca distribuzione delle competenze di legislazione esclusiva e concorrente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; alla cui stregua spetta allo Stato la provvista del personale (dirigenti, docenti, ATA), mentre alle regioni e alle menzionate due province autonome è rimessa in via esclusiva l’organizzazione sui territori del servizio d’istruzione e d’istruzione e formazione professionale.

E l’*organizzazione* include primariamente il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e formative.

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Il Ministro sa però che, in luogo di un comportamento collaborativo degli attori istituzionali, si è piuttosto prodotto un endemico e tuttora irrisolto conflitto, con la continua chiamata in causa della Corte costituzionale nel non agevole compito di dirimerlo.

E ne è ultima testimonianza quel passaggio della bozza sulla definizione degli organici dei dirigenti scolastici per l'anno 2021-2022, laddove è scritto *“che non è stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza unificata previsto dall'articolo 19, comma 5-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, che non è stato possibile procedere all'adozione del decreto ministeriale previsto e che, pertanto, le Regioni hanno proceduto autonomamente al dimensionamento”*.

Dunque, stallo permanente. Con le regioni libere nel mantenere scuole inferiori ai parametri nazionali; e libero lo Stato di negare (legge n. 183 del 12 novembre 2011, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge di stabilità 2012) un proprio dirigente e un proprio DSGA nel caso di meno di 600 alunni, ridotti a 400 nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (ora, rispettivamente e *provvisoriamente*, 500 e 300).

O che sia esso essenzialmente dovuto all'inerte indifferenza delle regioni o alle loro difficoltà di sottrarsi alle pressioni locali, spesso di segno contrapposto, **è ora che intervenga giocoforza lo Stato con lo strumento normativo** dei *livelli essenziali delle prestazioni* (LEP), concernenti *“i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”* (Cost., art. 117, 2° comma, lett. m), anche in materia d'istruzione e formazione: rientranti nella sua potestà legislativa esclusiva e – a differenza delle *norme generali sull'istruzione* – non cedibili, non figurando la fattispecie nelle previsioni del terzo comma dell'articolo 116.

Il punto di aggancio può ancora individuarsi nel Capo III del D. Lgs. 226/2005 (c.d. Riforma Moratti), che detta i livelli essenziali delle prestazioni, sia pure per i soli percorsi d'istruzione e formazione professionale (per la semplice ragione che per le scuole del primo ciclo e per il sistema dei licei vi era la copertura delle predette *norme generali*, anch'esse spettanti alla competenza esclusiva dello Stato).

In particolare, sull'abbrivo del suo articolo 21 (*“Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi”*), può ben includersi, *expressis verbis*, il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche come **imprescindibile elemento quali-quantitativo onde assicurare, anche per questo aspetto, la dimensione unitaria nazionale del sistema di istruzione e formazione,**

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



Di.S.Conf. - Dirigentiscuola
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



coniugando i principi di sussidiarietà e di differenziazione con quello coesistente di adeguatezza.

E senza poi dimenticare ciò che ha sancito la Corte costituzionale nella sentenza 200/2009: la stessa che, correggendo il Legislatore (legge 183/2011, cit.), ha sì riconosciuto alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il potere esclusivo sull'organizzazione del servizio scolastico nei territori di pertinenza. Ma nel contempo ha precisato che, al di là dei LEP, non è affatto precluso – anche nelle materie di competenza esclusiva delle regioni, quelle originarie e quelle eventualmente cedute – l'intervento statale nella *“creazione di strutture organizzative omogenee”*, sempre al fine della salvaguardia dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Ciò in quanto *“l'attività unificante dello Stato, in omaggio al principio cardine di unità e indivisibilità della Repubblica”*, può ben dispiegarsi ad ampio (potenzialmente illimitato) spettro. E questo proprio in base al principio di sussidiarietà; che, con i complementari principi di differenziazione e di adeguatezza, risulta dotata di una *“attitudine anche ascensionale”*, con il corollario di rendere legittima *extrema ratio* una *“deroga al riparto delle competenze non solo legislative, ma pure amministrative”*. Ciò è a dire che lo Stato può tranquillamente servirsi anche del solo strumento regolamentare.

Alla luce delle suesposte argomentazioni tecnico/giuridiche le 382 sedi normodimensionate possono e devono essere disponibili sia per la mobilità regionale e interregionale che per l'affidamento di nuovi incarichi. Tale è la volontà del POTERE LEGISLATIVO che l'ESECUTIVO deve, appunto eseguire senza tergiversare e senza argomentazioni prive di qualsivoglia fondamento. Il Legislatore ha cambiato i parametri per il dimensionamento per assicurare alle istituzioni scolastiche normodimensionate un DIRIGENTE e un DSGA.